



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Regione Lazio
Direzione Regionale Governo e Ciclo dei
Rifiuti - Area Ciclo Integrato Rifiuti
ciclo_integrato_rifiuti@regione.lazio.legalmail.it
il.it

e p.c. Regione Lazio, Direzione territorio,
urbanistica e mobilità - Area autorizzazioni
paesaggistiche e valutazione ambientale
strategica
territorio@regione.lazio.legalmail.it

MATTM – Direzione Generale per i Rifiuti e
l'Inquinamento
SEDE
DGRIN@PEC.minambiente.it

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS, AI SENSI DELL'ART.12 DEL D.LGS. 152/2006, RELATIVA AL PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI DI CUI ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO 18 GENNAIO 2012, N. 14, COSÌ COME MODIFICATO DALLA D.C.R. N. 8 DEL 24/07/2013. APPROVAZIONE "DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO" — D.G.R. N. 199 DEL 22/04/2016- OSSERVAZIONI.

Con riferimento alla nota prot. 488471 del 30/09/2016 di codesta Regione, acquisita presso la scrivente Direzione con prot. 24226 del 4/10/2016, in merito al procedimento in oggetto, si rappresenta quanto segue.

La scrivente Direzione, acquisite le osservazioni di competenza dalla Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento di questo Ministero, con nota prot. 15865 del 27/10/2016 (in allegato), atteso che i contenuti del documento denominato "*Determinazione del Fabbisogno*" sostituiscono il paragrafo 10.7 del Vigente Piano regionale dei Rifiuti configurando di fatto un diverso scenario di controllo della gestione regionale dei rifiuti, ritiene di condividere le considerazioni formulate dalla

ID Utente: 9126
ID Documento: DVA-D2-VR-9126_2016-0002
Data stesura: 04/11/2016

✓ Resp. Sez.: Polizzy L.
Ufficio: DVA-D2-VR
Data: 08/11/2016

✓ Resp. Div.: Venditti A.
Ufficio: DVA-D2
Data: 08/11/2016

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

citata Direzione, allegate alla presente nota, in particolare per quanto attiene gli aspetti relativi all'assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati: RIN-15865 del 27/10/2016



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
 DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

IL DIRETTORE GENERALE

Alla Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali
 dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a VAS ex art. 12 del D.Lgs. 152/2006 relativa al Piano regionale dei rifiuti di cui alla Delibera di Consiglio 18 gennaio 2012, n. 14, così come modificato dalla D.C.R. n. 8 del 24/07/2013 – Approvazione “Determinazione del fabbisogno” – D.G.R.n. 199 del 22/04/2016- Osservazioni

In relazione al procedimento in oggetto, e preso atto in particolare della documentazione inoltrata dalla Direzione regionale governo del ciclo dei rifiuti ed acquisita al prot. 24473/DVA del 07/10/16, con la presente si rappresenta quanto segue.

Prima di esplicitare nuovamente quelle osservazioni di carattere tecnico che la scrivente Direzione ha già, in più di un'occasione, sottoposto all'attenzione dell'amministrazione regionale nell'ambito degli incontri per il “Pacchetto Ambiente” e per il superamento della procedura di infrazione 2011/4021 avviata dalla Commissione Europea, occorre in primo luogo evidenziare una discrasia di fondo nel merito di quanto oggetto di verifica e del corretto approccio procedurale ai sensi del Titolo II, della Parte seconda, del D. Lgs. 152/2006.

Con la Deliberazione n. 199/2016 in oggetto, la Giunta Regionale del Lazio ha disposto l'approvazione del documento denominato “Determinazione del Fabbisogno” e contestualmente dato atto che tale documento sostituisce il paragrafo 10.7 del Vigente Piano regionale dei Rifiuti.

Con nota prot. GR/24/01/312474 del 14/06/16 l'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti della Regione Lazio ha precisato che *“la DGR 199/2016 è stata predisposta sulla base della DCR 8/2013 che, sospendendo l'efficacia dello “scenario di controllo” del Piano di Gestione dei Rifiuti approvato con DCR 14/2012, aveva dato mandato di rielaborare tale capitolo e di sottoporlo a VAS. Su tale mandato sono stati quindi riproposti i contenuti dello scenario sospeso, logicamente riferendoli ad un ambito temporale successivo e quindi eccedente il piano già approvato. Per tale motivazione, parte dei contenuti hanno effetto immediato, mentre altri lo avranno solo una volta aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti.”*

Proprio in relazione alla introduzione nel Piano di gestione dei rifiuti regionale di un nuovo scenario di controllo, con contenuti per altro profondamente diversi rispetto a quello originario, la scrivente Direzione ha conseguentemente evidenziato, con nota prot. 10806 del 18/07/16, che la sottoposizione alla procedura di VAS, oltre a costituire obbligo di legge trattandosi di un aggiornamento del Piano vigente, costituisce anche prescrizione dell'organo di indirizzo regionale che ne ha sancito la doverosità con propria Deliberazione di Consiglio n. 8/2013.

L'Area Ciclo integrato dei Rifiuti della Regione Lazio, in qualità di autorità proponente, non ha tuttavia redatto e trasmesso all'autorità competente il rapporto preliminare unitamente al documento di sintesi, come previsto dalla normativa di riferimento nazionale e regionale per l'attivazione della

fase di consultazione preliminare della VAS, bensì un rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, *“in quanto il Piano/Programma rientra nelle tipologie previste dall'articolo 6 comma 3 e 3bis del D Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.”*.

Nel Rapporto preliminare viene infatti evidenziato che *“la concreta individuazione di nuove infrastrutture sarà il risultato delle attività di verifica e di coordinamento a livello regionale, provinciale e locale svolte dalle regioni competenti in sede di aggiornamento degli strumenti di pianificazione esistenti e sarà soggetta alle ulteriori, puntuali, valutazioni ambientali di cui alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 cui sarà sottoposto non il fabbisogno oggetto del presente documento ma l'aggiornamento del piano che avrà propria autonoma procedura di valutazione.”*

Appare tuttavia di difficile comprensione come possano i contenuti della DGR 199/2016 sottrarsi dalla disciplina della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, atteso che gli stessi hanno di fatto modificato il Piano, introducendo un nuovo scenario di controllo.

Posto quanto sopra, nel merito tecnico di competenza la scrivente Direzione non può che ribadire e confermare in questa sede quanto già esaurientemente evidenziato nelle note prot.lli 7722 del 19/05/2016 e 10806 del 18/07/2016 che si richiamano quali atti allegati e parte integrante del presente documento.

Tenuto conto della condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 15 ottobre 2014, causa C-323/13, appare fondamentale l'adozione di scelte strategiche di piano coerenti con le finalità del legislatore europeo e nazionale.

Per tale motivazione si evidenzia che il piano del fabbisogno approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 199/2016 non può valorizzare come forma di gestione dei rifiuti lo smaltimento in discarica piuttosto che il recupero energetico negli impianti di termovalorizzazione, poiché tale indirizzo contrasterebbe con le previsioni comunitarie, nonché con le disposizioni del d.P.C.M. 10 agosto 2016 recentemente adottato in ossequio alle disposizioni dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, che prevedono per il Lazio un nuovo inceneritore di capacità pari a 210.000 t/a, fatto salvo l'esercizio delle possibili prerogative regionali ex articolo 6 del decreto in discorso.

Conseguentemente tutta la frazione secca in uscita dall'impiantistica di trattamento (e non solo il CSS come sostenuto dagli uffici regionali), unitamente agli scarti provenienti dal trattamento della frazione differenziata, devono essere prioritariamente avviati a recupero, e non a smaltimento in discarica.

Si evidenzia infatti che nello scenario di piano approvato dalla Giunta regionale, rispetto ad una produzione annua di circa 3.000.000 di tonnellate di rifiuti urbani, circa il 23% di tale produzione continuerà ad essere avviato in discarica nella situazione di regime dal 2020, nonostante l'ipotesi di raggiungimento di ambiziosi obiettivi di raccolta differenziata in particolare per Roma Capitale (75% di RD).

Tale scenario andrebbe riconsiderato, soprattutto tenendo conto delle misure attualmente in discussione in sede comunitaria relative al c.d. “Pacchetto sull'Economia Circolare” che individuano una sostanziale riduzione della percentuale di rifiuti da conferire in discarica pari al 10% del totale della produzione.

Inoltre, per quanto attiene gli impianti di termovalorizzazione al momento insufficienti, si evidenzia che l'ipotesi formulata dalla regione per quanto attiene un eventuale adeguamento a carico termico degli impianti di Colferro in sede di revamping, che si renderà comunque

necessario per migliorarne l'efficienza, comporterà inevitabilmente un lungo periodo di fermo della singola linea oggetto di intervento.

Inoltre si sottolinea ulteriormente che, nell'ambito dello scenario di piano esaminato, è rilevabile anche la carenza di misure per quanto attiene il soddisfacimento del fabbisogno residuo di compostaggio, non allineandosi alle previsioni del d.P.C.M. del 7 marzo 2016, attuativo dell'articolo 35, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Si rileva infine che, nonostante la previsione di mantenere elevato il ricorso allo smaltimento in discarica, nello scenario di piano non viene adeguatamente approfondita la questione del soddisfacimento del fabbisogno residuo di discarica. L'amministrazione regionale si limita infatti a definire necessario prevedere, fin da subito, la possibilità di effettuare ampliamenti e/o sopraelevazioni degli impianti esistenti ed in esercizio, nelle more della futura individuazione delle nuove aree da parte dei Comuni, sulla base delle aree idonee stabilite dalle Province e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.

Si rassegnano pertanto queste considerazioni per le opportune conseguenti valutazioni da parte dell'amministrazione regionale competente.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

Il Dirigente della III Divisione
Avv. Annachiudina Servillo



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0010806/RIN del 18/07/2016
DIV. III

REGIONE LAZIO
DIREZIONE TERRITORIO,
URBANISTICA, MOBILITA' E RIFIUTI
Direttore Manuela MANETTI

SERVIZIO CICLO INTEGRATO DEI
RIFIUTI
Ing. Flaminia TOSINI

territorio@regione.lazio.legalmail.it

OGGETTO: Incontro "pacchetto Ambiente" – Relazione in merito casi rifiuti. 6.2011/4021 – Violazione dell'articolo 6 (a) della Direttiva 1999/31/CE in Lazio (Malagrotta) – rif.to nota prot. GR/24/01/312474 del 14/06/16 - osservazioni

Si riscontra la nota in oggetto, inviata da codesta Regione in esito all'incontro tenutosi in data 10/06/2016, e a quanto evidenziato dallo scrivente nella nota prot. 7722 del 19/05/16, rappresentando quanto segue.

Nel prendere atto dell'avvenuta programmazione dei controlli sugli impianti regionali, che verranno conclusi entro il mese di settembre p.v., si rimane in attesa del necessario riscontro in merito al permanere delle condizioni, per altro già attestate da codesta amministrazione regionale, relative all'adeguato pretrattamento di tutti i rifiuti conferiti in discarica.

Per quanto attiene invece i chiarimenti e le osservazioni rese in merito alla D.G.R.L. n. 199/2016, occorre invece puntualizzare quanto segue.

In riferimento al fatto che con la Deliberazione sopra citata è stato approvato il documento relativo al fabbisogno impiantistico che ripropone - con riferimento ad un ambito temporale successivo e quindi eccedente il piano già approvato - i contenuti dello scenario di controllo costituente uno dei paragrafi del Piano di Gestione Rifiuti approvato con DCR 14/2012, si evidenzia la necessità che l'intero documento sia sottoposto a valutazione ambientale strategica positiva.

A tal riguardo si evidenzia, altresì, che la sottoposizione alla procedura di VAS, oltre a costituire obbligo di legge trattandosi, per quanto sopra indicato, di aggiornamento del Piano di gestione dei Rifiuti di cui all'art. 199 del decreto legislativo 152 del 2006, costituisce anche prescrizione dell'organo di indirizzo regionale che ne ha prescritto l'obbligatorietà con propria Deliberazione n. 8/2013.

Sotto il profilo tecnico, nel ribadire i contenuti e le motivazioni già esplicitate con nota prot. 7722 del 19/05/16, si evidenzia che il rendimento del 65% indicato nello schema di d.P.C.M. attuativo dell'art. 35, comma 1 del decreto legge n. 133 del 2014, scaturisce da un'analisi dei dati

ISPRA effettuata per i flussi in uscita di tutti gli impianti su scala nazionale, e ricomprende oltre al CDR/CSS vero e proprio, anche le frazioni secche residue in uscita dai TMB che comunque possono essere valorizzate energeticamente, anziché essere conferite come scarti in discarica.

Codesta amministrazione regionale, contrariamente ai principi della gerarchia dei rifiuti che antepongono il recupero energetico all'avvio in discarica, ha previsto invece di destinare tali frazioni secche residue - unitamente agli scarti della raccolta differenziata non idonei alla filiera del riciclaggio anch'essi avviabili a incenerimento - allo smaltimento.

Pertanto, oltre a non poter condividere tale approccio, si sottolinea che i contenuti tecnici dello schema di d.P.C.M. attuativo del richiamato articolo 35, comma 1, sono stati compiutamente ed esaustivamente verificati nell'ambito delle riunioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che codesta Regione non figura tra l'altro tra quelle che hanno presentato opposizione nell'ambito del parere favorevole reso.

Si rammenta inoltre che codesta Regione potrà comunque richiedere l'aggiornamento del fabbisogno residuo, alla luce delle previsioni indicate all'articolo 6, comma 3 dello schema di decreto attuativo dell'articolo 35, comma 1; resta inteso che tale richiesta dovrà essere adeguatamente motivata sotto il profilo tecnico, per consentire la compiuta verifica istruttoria finalizzata all'approvazione.

Risulta difficilmente comprensibile la previsione di elevati conferimenti in discarica, in attesa dell'effettivo allineamento dei comuni alle percentuali fissate di raccolta differenziata, invece di valorizzare tali frazioni con il recupero energetico tramite incenerimento, a maggior ragione considerata l'esigua capacità residua delle discariche esistenti e l'assenza di soluzioni alternative nel breve futuro.

Codesta amministrazione regionale rimanda infatti all'aggiornamento vero e proprio del Piano di Gestione dei Rifiuti nel 2017, tutti quegli aspetti e criticità legate alla carenza impiantistica non adeguatamente e compiutamente analizzate nel documento "Determinazione del fabbisogno" approvato dalla Giunta regionale, contribuendo a frammentare quelle scelte programmatiche aventi rilievo istituzionale alla luce della procedura di infrazione in corso da parte della Commissione Europea.

Alla luce di quanto sopra, si invita Codesta Regione a rivalutare le scelte effettuate in considerazione delle previsioni comunitarie, anche al fine di evitare il rischio concreto di aggravamento della procedura d'infrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mariarita Grillo

Il Dirigente Avv. Annaclaudia Servillo



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

REGIONE LAZIO
DIREZIONE TERRITORIO,
URBANISTICA, MOBILITA' E RIFIUTI
Direttore Manuela MANETTI

SERVIZIO CICLO INTEGRATO DEI
RIFIUTI
Ing. Flaminia TOSINI

territorio@regione.lazio.legalmail.it

OGGETTO: Deliberazione 22 aprile 2016, n. 199 della Giunta regionale del Lazio - Piano regionale dei rifiuti di cui alla Deliberazione di Consiglio 18 gennaio 2012, n. 14 così come modificato dalla Deliberazione di Consiglio 24 luglio 2013, n. 8 – Approvazione “Determinazione del fabbisogno” – Osservazioni tecniche alla luce della procedura di infrazione 2011/4021 ex art. 258 TFUE – Causa C – 323/13.

In esito ad una preliminare valutazione delle informazioni e dei contenuti programmatici previsti nel documento denominato “Determinazione del Fabbisogno” approvato dalla Giunta regionale del Lazio con propria deliberazione del 22 aprile 2016, n. 199, la scrivente Direzione ha rilevato degli elementi che, anche alla luce delle conclusioni della Sentenza della Corte di Giustizia dell'UE del 15 ottobre 2014 relativa alla procedura di infrazione richiamata in oggetto, non consentono di esprimere un giudizio pienamente positivo per le motivazioni che di seguito si rappresentano.

Si precisa in primo luogo che le osservazioni formulate dalla scrivente Direzione, oltre a essere motivate dalla necessità di garantire la corretta osservanza delle conclusioni della Sentenza della Corte di Giustizia Europea, trovano giustificazione alla luce del vigente quadro normativo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 e dei relativi decreti di attuazione.

Più in particolare si rappresenta preliminarmente che, sotto l'aspetto dei contenuti programmatici del documento, risulta di difficile comprensione se lo stesso abbia effetti immediati sulle politiche di gestione dei rifiuti della regione Lazio, ovvero se i contenuti dello stesso debbano essere sottoposti ad una successiva fase di concertazione, tra gli altri con gli enti territoriali, considerata l'indicazione di sottoporre il documento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.

Posto quanto sopra, da una valutazione preliminare del documento in questione, si evidenzia quanto segue.

Nel merito dello stato della gestione dei rifiuti nel Lazio, la relazione tecnica evidenzia la necessità di:

- 1) promuovere le azioni di prevenzione della produzione di rifiuti;
- 2) procedere all'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti in un'ottica di efficacia, efficienza e sostenibilità;
- 3) riformulare la determinazione del fabbisogno in termini impiantistici per il trattamento, recupero e smaltimento dei residui, basato sui dati ISPRA 2012, 2013, 2014.

1. Promozione di azioni di prevenzione della produzione di rifiuti

Sulla base dei rapporti ISPRA, nella Regione Lazio la diminuzione della produzione dei rifiuti rispetto all'anno 2010 si è attestata rispettivamente a circa 3,3 punti percentuali (anno 2011), a 6,7 (anno 2012), a 7,9 (anno 2013) ed a 10,1 (anno 2014), confermando un trend di crescita in linea con quello nazionale.

	2010	2011	2012	2013	2014
Produzione di rifiuti urbani (t)	3.430.631	3.315.942	3.199.433	3.160.325	3.082.372
Riduzione dei rifiuti rispetto all'anno 2010 (t)		114.689	231.198	270.306	348.259
Riduzione % dei rifiuti rispetto all'anno 2010 (t)		3,3%	6,7%	7,9%	10,1%

Nel documento viene affermato che *“La programmazione della Regione Lazio ha l'obiettivo di governare il processo di promozione delle azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti nel territorio migliorando lo scambio di informazioni, il coordinamento e la collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti a livello territoriale ed istituzionale. Si ricorda che tuttora si è in attesa dei lavori che dovrà svolgere il Ministero dell'Ambiente in materia di prevenzione dei rifiuti, per i quali è stata avviata la creazione di un gruppo di lavoro.”*

Al riguardo si rappresenta che la regione Lazio risulta tra le amministrazioni che non hanno ancora adottato un piano di prevenzione dei rifiuti, in attuazione del Programma Nazionale di Prevenzione approvato con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013, essendosi limitata ad approvare, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 720 del 24 ottobre 2014, solo le “linee guida per la redazione del Programma regionale di prevenzione dei rifiuti del Lazio”.

Alla luce di quanto sopra, non deve pertanto sorprendere il fatto che *“Le province, Roma Città Metropolitana e Roma Capitale nelle loro proposte non hanno previsto la riduzione della produzione dei rifiuti”*.

La riduzione della produzione dei rifiuti nel corso dell'ultimo quinquennio è infatti prevalentemente dovuta al trend negativo degli indicatori socio economici ed alla contrazione dei consumi delle famiglie, piuttosto che ad una reale politica di prevenzione.

2) Aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti e promozione della raccolta differenziata

Sul tema della raccolta differenziata nel territorio regionale, la scrivente Direzione, pur riconoscendo i miglioramenti e l'incremento della percentuale di raccolta, come indicati negli ultimi dati pubblicati da ISPRA, non può non evidenziare il ritardo pluriennale sul raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta differenziata di legge pari al 65%.

Nel descrivere le azioni intraprese per il miglioramento della raccolta differenziata, la regione Lazio si è limitata ad evidenziare lo stanziamento di € 127.540.000,00 di contributo totale per gli anni 2012-2014, e di € 103.741.966,16 di contributo totale per gli anni 2014-2016, senza scendere nel dettaglio sull'effettiva erogazione ed utilizzo degli stessi per le finalità in questione.

In mancanza di una visione unitaria degli obiettivi da raggiungere, il documento individua, pertanto, due ipotetici diversi scenari ovvero:

- 1) quello proposto dalle Province e da Roma Capitale (anche se non tutte le province hanno avanzato proposte) che non tiene conto di alcuna riduzione nella produzione dei rifiuti e comunque prevede il raggiungimento dell'obiettivo del 65% per il 2020;
- 2) quello ipotizzato dagli uffici regionali, con un trend meno ottimistico di aumento della raccolta differenziata ma che tiene invece conto di una diminuzione della produzione dei rifiuti. Secondo i suddetti uffici, non sarebbe stata considerata da subito l'opzione del raggiungimento immediato del 65% di raccolta differenziata, per evitare criticità nella gestione dei rifiuti.

Entrambi gli scenari prevedono quindi un ulteriore slittamento delle tempistiche di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata fissati dal legislatore, senza entrare nel merito delle azioni che dovranno necessariamente essere intraprese nel transitorio.

E' parere della scrivente Direzione che sia possibile limitare il ricorso a scenari alternativi di programmazione, dando così concretezza al documento anche in termini di eventuale ottimizzazione dei relativi investimenti, solo allorché le scelte si basino su una visione unitaria delle politiche di prevenzione e di raccolta differenziata.

3) Rideterminazione del fabbisogno in termini impiantistici per il trattamento, recupero e smaltimento dei residui.

Entrando nel merito della determinazione del fabbisogno impiantistico regionale, si rappresenta preliminarmente che il documento non approfondisce in maniera organica il quadro dell'impiantistica dedicata al trattamento dei flussi di rifiuti proveniente dalla raccolta differenziata, fatta eccezione per quella destinata al trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata.

Dovrebbe costituire elemento di opportuna valutazione anche l'impiantistica relativa al riciclo e recupero dei rifiuti urbani, compresa quella dedicata al riutilizzo di prodotti e alla preparazione per il riutilizzo dei rifiuti come definiti dall'articolo 180 bis del D.Lgs n. 152 del 2006, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE, nonché quelli di riduzione della movimentazione dei rifiuti.

Sulle conclusioni relative al fabbisogno impiantistico, si evidenzia quanto segue:

- a) Per quanto attiene gli impianti di trattamento meccanico e biologico (T.M.B.) e gli impianti di trattamento meccanico (T.M.) necessari alla produzione di flussi di rifiuti omogenei, nel documento in esame sono riepilogate le informazioni relative allo stato attuale aggiornato.

Nella tabella di seguito indicata se ne riportano i relativi dati, mettendo altresì a confronto i dati ISPRA sulla produzione dei rifiuti urbani indifferenziati relativi all'anno 2013 con l'offerta aggiornata di trattamento.

Società	Località	Comune	Provincia	Quantitativi (t/anno)	Stato
SAF SpA	SP Ortella	Colfelice	FR	327.273	in esercizio
RIDA Srl	Via Valcamonica	Aprilia	LT	402.900	in esercizio
CSA Srl	Via Viaro	Castelforte	LT	67.650	in esercizio e in fase di richiesta di ampliamento
ASM Rieti SpA	Loc. Casa Penta	Rieti	RI	63.000	in realizzazione
Pontina Ambiente	Via Ardeatina	Albano Laziale	RM	183.000	in esercizio
Ambiente Guidonia	Loc. Inviolata	Guidonia	RM	90.000	realizzato ma non in esercizio
AMA	Via salaria	Roma	RM	234.000	in esercizio
AMA	Via Rocca Cencia	Roma	RM	234.000	in esercizio
COLARI	Via Rocca Cencia	Roma	RM	400.000	in esercizio
GIOVI	Malagrotta	Roma	RM	187.000	in esercizio
GIOVI	Malagrotta	Roma	RM	280.000	in esercizio
Porcarelli S.r.l.	Via Rocca Cencia	Roma	RM	321.620	in esercizio
Ecologia Viterbo	S.P. Teverina	Viterbo	VT	202.000	in esercizio
Bracciano Ambiente	Cupinoro	Bracciano	RM	150.000	autorizzato ma non realizzato

Produzione di rifiuti urbani anno 2014 (tonn)	Raccolta Differenziata Anno 2013 %	Rifiuti indifferenziati anno 2014 (tonn)	Capacità di trattamento del territorio regionale anno 2015 (t/anno)	Capacità teorica di trattamento del territorio regionale (t/anno)	Deficit di trattamento
3.082.372,05	32,72%	2.073.769,80	2.839,443	3.142.443	NULLO

In conclusione si evince dalla ricostruzione effettuata dalla regione Lazio che, l'aumentata capacità di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati risulta ampiamente sufficiente a soddisfare il fabbisogno regionale.

- b) Per quanto concerne l'impiantistica dedicata al trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, si rappresenta che il documento in esame non ha preso in considerazione le disposizioni dell'articolo 35 comma 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e del suo relativo decreto di attuazione d.P.C.M. del 7 marzo 2016 pubblicato in G.U. Serie Generale n.91 del 19-4-2016, recante "Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica dei rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per regioni".

Il succitato D.P.C.M. di attuazione all'articolo 35 comma 2 individua il fabbisogno di impianti dedicati al trattamento della frazione umida e individua, per la regione Lazio, avente quale assioma di partenza un tasso di raccolta differenziata pari ad almeno il 65%, un fabbisogno residuo di trattamento pari a 324.323-442.172 t/anno, a fronte di un'attuale capacità impiantistica di 380.346 t/anno.

A tal riguardo si evidenzia una discrepanza tra lo stato ricognitivo effettuato per la regione Lazio nell'ambito della formulazione del decreto emarginato di seguito riportato, e quello riportato nel documento oggetto del presente esame.

REGIONE LAZIO					
Impianti di compostaggio e digestione anaerobica					
Impianti di compostaggio operativi					
Provincia	Comune	Quantità autorizzata * (t/a)	Fanghi trattati ** (t/a)	altro (1) ** (t/a)	capacità (2) (t/a)
RM	Roma	29.000		535	28.465
RM	Roma	30.000		928	29.072
FR	Colfelice (7) (11)	17.500			17.500
LT	Aprilia	120.000	10.257	560	109.183
LT	Sabaudia	30.000	4.191	1.779	24.030
LT	Pontinia	45.000	984	51	43.965
LT	Aprilia	45.000	11.834	4.494	28.672
VT	Tuscania	60.000			60.000
VT	Nepi	6.000		395	5.605
VT	Soriano del Cimino	3.000		26	2.974
VT	Tarquinia	1.000	16	3.005	0
RM	Fiumicino (3)	30.880			30.880
Totale compostaggio					380.346
Impianti di digestione anaerobica operativi					
					0
Totale digestione anaerobica					
					0
TOTALE					380.346

* dato 2013 Fonte Ispra

** dato 2013 Fonte Ispra

Nel documento oggetto di esame la capacità impiantistica di compostaggio esistente è stata invece quantificata in 250.500 t/anno, valore che di per sé farebbe incrementare il fabbisogno impiantistico residuo.

Alla luce di quanto sopra, risulta necessario che la regione Lazio provveda quanto prima a localizzare gli impianti necessari a soddisfare il proprio fabbisogno residuo di trattamento, individuando altresì le misure per la riconversione degli impianti TMB esistenti in modo che la

parte utilizzata per il trattamento biologico del residuo organico della separazione del rifiuto indifferenziato possa essere utilizzato per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata.

La possibilità di riconvertire detti impianti, valorizzandone l'uso in un'ottica di riciclo e recupero dei rifiuti, piuttosto che di mero pretrattamento dei rifiuti prima del conferimento in discarica, presuppone comunque uno studio di fattibilità che dovrebbe essere condiviso in primo luogo con i relativi gestori e anche con tutti gli attori territoriali, al fine di pianificare le attività al crescere dei quantitativi di raccolta differenziata delle varie frazioni merceologiche, compresa la frazione organica.

- c) Per quanto concerne l'impiantistica dedicata all'incenerimento, secondo le valutazioni degli uffici regionali non risulta necessario realizzare ulteriori impianti oltre quelli già in esercizio.

Tale conclusione sarebbe motivata dal pareggio, al massimo entro il 2020, tra la richiesta e l'attuale capacità di incenerimento, con il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata.

Sulla base dei dati ISPRA riferiti al 2014, vengono conferiti presso gli impianti TMB della regione Lazio circa 1.636.616 tonnellate, costituenti il 78,9% del totale dei rifiuti indifferenziati prodotti.

Sottraendo le perdite di processo e il percolato, delle 1.372.902 tonnellate in uscita da tali impianti, allo stato attuale solo il 38% circa è destinato alla valorizzazione energetica, mentre il restante è prevalentemente avviato a smaltimento in discarica.

Nello scenario proposto dalla regione Lazio, il rendimento verso il trattamento termico è stato assunto pari al 45%; conseguentemente la frazione rimanente pari al 55% viene destinata allo smaltimento in discarica.

Tale assunzione è nettamente diversa da quella posta alla base dei calcoli sul fabbisogno residuo di incenerimento effettuate nell'ambito dello schema di D.P.C.M. ai sensi dell'articolo 35 comma 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 attualmente in fase di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'articolo 12 del Decreto legislativo n. 152 del 2006.

Per la determinazione del fabbisogno nazionale di incenerimento, si è tenuto conto della tipologia di flussi prodotti da tali impianti riferiti alla frazione identificata come frazione secca e CSS, derivante da un processo di trattamento di selezione del rifiuto residuo indifferenziato per la produzione di:

- una frazione umida biodegradabile destinata ai diversi processi di stabilizzazione;
- una frazione secca da cui ne può derivare la produzione di CSS.

La scelta di tale processo di trattamento esemplificativo, è giustificato dal momento che la maggior parte degli impianti TMB, ad oggi realizzati, operano a differenziazione di flussi attraverso una prima selezione secco-umido.

Si è inoltre considerato il valore medio di efficienza di produzione delle frazioni secche pari al 65% al fine di tenere conto delle variazioni sulla composizione merceologica dei rifiuti ingresso agli impianti di trattamento causate da una raccolta differenziata pari o maggiore all'obiettivo di legge del 65%.

Tali considerazioni fanno ritenere che l'efficienza di trattamento sulla produzione della frazione secca del rifiuto residuo sia pari a quella massima riportata dalle migliori tecniche disponibili di settore (cfr. D.M. 27 gennaio 2007) relativa ai TMB a differenziazione di flussi e quindi pari al 65% del rifiuto trattato.

Il funzionamento degli impianti TMB risulta, infatti, notevolmente influenzato dal cambiamento della merceologia dei rifiuti residuali dalla raccolta, che varia con l'incremento della percentuale di differenziata. La loro versatilità consente, con i dovuti accorgimenti tecnologici, di arrivare ai valori di rendimento assunti quali presupposto del decreto.

In questo modo la frazione residua da destinare a smaltimento potrà arrivare al massimo al 35%, contro il 55% previsto nello scenario ipotizzato dalla regione Lazio.

Quest'ultimo valore, a parere della scrivente struttura, risulterebbe essere troppo elevato; lo stesso deve essere limitato in modo da rendere il ricorso allo smaltimento una forma del tutto residuale nella gestione dei rifiuti urbani.

Tale assunto trova giustificazione nei principi generali sulla gerarchia dei rifiuti, cui la direttiva quadro espressamente fa riferimento, nonché nei più restrittivi ed ambiziosi obiettivi sul conferimento in discarica in discussione nei tavoli di concertazioni del Consiglio europeo, che prevedono il raggiungimento di un valore massimo di conferimento dei rifiuti in discarica del 10% del totale dei rifiuti prodotti.

In particolare la proposta di modifica della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti prevede l'introduzione della seguente disposizione: "5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che entro il 2030 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica sia ridotta al 10% del totale dei rifiuti urbani prodotti".

Tale obiettivo, pur non essendo ancora cogente in quanto ancora in discussione a livello comunitario, renderebbe – ove definitivamente approvato - la previsione della determinazione del fabbisogno impiantistico regionale non esattamente conforme alle indicazioni comunitarie.

Entrando nel merito dei calcoli eseguiti dalla scrivente Direzione nella formulazione dello schema di decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, si riepiloga quanto segue.

Il quadro relativo alla potenzialità di trattamento esistente degli impianti di incenerimento ubicati nella regione Lazio, rappresentato nell'articolo 3 dello schema di decreto, è il seguente:

Elenco degli impianti di incenerimento in esercizio nella Regione Lazio						
IMPIANTO	N° Linee	Carico termico	Capacità oraria autorizzata	Capacità di trattamento autorizzata	Capacità di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati	Totale rifiuti trattati
		MW	t/h	t/anno	t/anno	t/anno
Colleferro	1	52	12	110.000	80.000	63.891
Colleferro	1	52	12	110.000	80.000	74.216
S. Vittore del Lazio	2	108	29	224.480	224.480	224.336
	3	4	212	53	444.480	384.480
						362.443

mentre il quadro delle infrastrutture di incenerimento autorizzate ma non in esercizio, di cui all'articolo 4 dello schema di decreto, viene di seguito riportato:

Elenco degli impianti di incenerimento autorizzati non in esercizio nella Regione Lazio					
IMPIANTO	N° Linee	Carico termico	Capacità oraria autorizzata	Capacità di trattamento autorizzata	Capacità di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati
		MW	t/h	t/a	t/a
Roma	2	236	38	182.500	182.500
S. Vittore del Lazio	1	52	13	98.750	98.750
	3	288	51	281.250	281.250

Da quanto sopra emerge, secondo le analisi condotte dalla scrivente Direzione, un fabbisogno residuo di circa 210.000 t/anno determinato come segue:

a) Fabbisogno di incenerimento della Regione Lazio	879.382	Tonn/anno
b) Capacità di trattamento della Regione Lazio (impianti autorizzati e in esercizio)	384.480	Tonn/anno
c) Capacità di trattamento della Regione Lazio (impianti autorizzati e non in esercizio)	281.250	Tonn/anno
d) Capacità di trattamento complessiva della Regione Lazio = b) + c)	665.730	Tonn/anno
e) Fabbisogno residuo della Regione Lazio = a) - d)	213.652	Tonn/anno

Si rappresenta al riguardo che le potenzialità dei due impianti di Colferro sono state identificate con un valore relativo alla capacità di trattamento pari a 80.000 t/anno, inferiore rispetto alle potenzialità autorizzate che ammontano rispettivamente a 110.000 t/anno.

Questa differenza è dovuta, come rappresentato nell'allegato I allo schema dell'emanando D.P.C.M., all'aver considerato quale dato di riferimento, nel caso in cui l'autorizzazione di un impianto riportasse una capacità di trattamento superiore a quella effettiva di esercizio dichiarata dal gestore, la capacità di trattamento media per gli anni dal 2011 fino al primo trimestre 2015.

Per quanto concerne invece l'impianto di San Vittore, il dato censito dalla scrivente Direzione pari a 224.480 t/anno risulta differente da quello individuato dagli uffici regionali ed indicato nel documento in parola, pari a 260.480 t/anno.

Ancora occorre rilevare che con riferimento ai dati relativi alla provincia di Latina che essi presentano un'incongruenza infatti in parte corsiva si riportano dati di produzione totale di RU per 301.895 t/anno, ma nelle tabelle si indica una produzione di 205.000 t/anno. Tale differenza potrebbe aver determinato calcoli di percentuali non corrette.

Di seguito si riportano i dati indicati nel documento redatto dalla regione Lazio.

Impiantistica di valorizzazione esistente nella regione Lazio					
Società	Località	Comune	Provincia	Quantitativi (t/anno)	Note
Lazio Ambiente S.p.A.	Colle Sughero	Colleferro	RM	110.000	
E.P. Sistemi S.p.A.	Colle Sughero	Colleferro	RM	110.000	
ARIA S.p.A.	Via Valle Porchio	S. Vittore	FR	260.480	
AMA S.p.A.	Ponte Malnome	Roma	RM	30.000	Dedicato ai soli rifiuti sanitari
COLARI	Malagrotta	Roma	RM	91.000	Autorizzato, non in funzione e oggetto di variante
ARIA S.p.A.	Via Valle Porchio	S. Vittore	FR	98.750	Autorizzato e in fase di revamping
TOTALE				700.230	

Da notare che, nel valore complessivo di 700.230 t/anno di capacità di trattamento dei rifiuti urbani, oltre ai diversi valori già sopra rappresentati, sono state tra l'altro erroneamente conteggiate le 30.000 t/anno riferite ai rifiuti sanitari.

Inoltre, per quanto attiene la determinazione del fabbisogno per la Città metropolitana di Roma Capitale (esclusa Roma Capitale), si evidenzia che il trend dei quantitativi totali da inviare a recupero energetico nel primo scenario di ipotesi, invece di subire un progressivo decremento con l'aumentare nella percentuale di raccolta differenziata (come ragionevolmente e correttamente avviene con riferimento a Roma Capitale ed alle altre Province), viene ad aumentare, passando da 214.200 tonnellate nel 2016 a 310.560 tonnellate nel 2026.

Anche tale presunto errore di calcolo si ripercuote ovviamente nelle tabelle e nei diagrammi di riepilogo generale del 1° scenario di ipotesi.

Appare pertanto necessario che la regione Lazio presenti adeguati chiarimenti in merito, provvedendo alla eventuale necessaria rettifica del documento in esame.

- d) Per quanto concerne l'impiantistica dedicata allo smaltimento, secondo le valutazioni degli uffici regionali è evidente l'esigenza di reperire volumetrie utili alle esigenze di smaltimento della frazione residua del trattamento dei rifiuti urbani, garantendo fin da subito la possibilità di effettuare ampliamenti e/o sopraccarichi degli impianti esistenti ed in esercizio, nel rispetto della vigente normativa.

Dai calcoli effettuati dagli uffici regionali, il relativo fabbisogno pari a circa 1 MLN di tonnellate annue per il 2016, con il raggiungimento degli obiettivi di differenziata scenderebbe a circa 700.000 tonnellate. Ciò nonostante si rappresenta che tale valore, letto in riferimento alle considerazioni di cui alla lettera c) nonché ai nuovi e più ambiziosi obiettivi oggetto di concertazione a livello comunitario, non risulta essere del tutto coerente.

Pertanto sarebbe opportuno prevedere fin da ora un'ulteriore riduzione dei conferimenti in discarica, tale da rispettare almeno il valore del 10% al 2030, come prevede il "pacchetto economia circolare", presentato lo scorso 2 dicembre 2015 ed attualmente in fase di consultazione.

Tutto ciò premesso, si richiede a Codesta Regione la trasmissione entro e non oltre il 1 giugno p.v. dei chiarimenti necessari in riferimento alle criticità sopra evidenziate, nonché la conferma del fatto che la "Determinazione del Fabbisogno" approvata dalla Giunta regionale sarà sottoposta a VAS e non costituisce, ad oggi, modifica effettiva del vigente Piano.

Si rammenta infine che gli adempimenti indicati assumono massimo rilievo istituzionale alla luce del rischio concreto di aggravamento della procedura d'infrazione da parte della Commissione Europea, già rappresentato nelle diverse riunioni di coordinamento svoltesi presso il Dipartimento per le Politiche Europee in data 1° marzo 2016 e 13 aprile 2016 e presso questa Direzione, in data 10 settembre 2015, 12 febbraio 2016 e da ultimo in data 3 maggio 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mariano Grillo

Il Dirigente Avv. Annaclaudia Servillo